



# COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE	PROVINCIA DI ISERNIA
GEMELLATO CON LA CITTA' DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA	
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135	

**COPIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**UFFICIO VIGILANZA**

**N. 58 DEL 18-10-2021**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA A NOLEGGIO COMPRESO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA FINALIZZATO ALLA SICUREZZA URBANA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO DAL 01/10/2021 AL 30/09/2022

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO CETRONE BERNARDO

CIG: Z19337EE28

CODICE UNIVOCO: UFKAZ7

PREMESSO:

- **Che** con deliberazione della Giunta Municipale n. 56 del primo luglio 2010 è stato stabilito di dotare il territorio comunale di un servizio di video sorveglianza al fine di tutelare la sicurezza pubblica urbana;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 1 del 15/07/2010 è stata affidata alla Ditta Zucchetti Molise s.r.l. con sede in Campobasso, Via Colle delle Api s.n., la fornitura a noleggio di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana, compreso di assistenza, manutenzione e formazione, così costituito:
- 1 – sistema costituito da n. 3 telecamere di tipo brandeggiabile destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici connesse in rete da tre centrali di controllo, attive 24 ore su 24 e da un centro di gestione che registra, conserva e cancella dopo il tempo stabilito le immagini registrate;
- 2 – le telecamere, installate in luoghi pubblici, provvedono ad inviare le immagini visualizzate al centro di gestione che registra le immagini raccolte, conservandole per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente;
- 3 – il Centro di Gestione è situato nella Città di Campobasso;
- 4 – gli operatori delle centrali di controllo possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini raccolte al momento o gli archivi digitali, per verificare precedenti registrazioni;
- 5 – il sistema è a circuito chiuso e trasmette le immagini mediante la rete di trasmissione dati del Centro di Gestione, pertanto le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura in rete non abilitata all'accesso, essendo esclusa la interconnessione con altri sistemi, nonché l'accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori;
- 6 – le immagini vengono registrate su un server accessibile solamente da personale autorizzato e l'accesso alle immagini è possibile solamente con chiave personale;
- 7 – il sistema consente all'operatore dotato di necessaria autorizzazione e chiave di accesso, la visione in tempo reale delle immagini e, limitatamente al responsabile dell'impianto, l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su analogo supporto;
- 8 – il sistema è gestito con una definizione delle procedure e nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
- 9 – il titolare del trattamento dati per il Comune è il Responsabile della Polizia Municipale, mentre per la Società fornitrice del servizio è il Legale Rappresentante;
- 10 – i titolari si avvalgono di apposita struttura per la registrazione e la conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la gestione del sistema, tenuto conto che il Comune rimane titolare dell'investimento sostenuto;
- 11 – le telecamere possono essere utilizzate per monitorare in diretta le aree di pertinenza o possono essere utilizzate per recuperare immagini già registrate nei 7 giorni precedenti e che in entrambi i casi, l'accesso alle centrali di controllo ed ai

dati raccolti è consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati , del Responsabile della Polizia Municipale, della Questura e dei Carabinieri;

- 12 - le procedure per l'accesso alle immagini registrate possono essere attivate sulla base di denunce da parte dei cittadini di atti criminosi, sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli organi di Polizia e sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- **Che** il canone mensile di noleggio del sistema ammontava ad € 250,00 iva compresa, mensili per il periodo 1/8/2010 – 31/7/2013;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 50 del 22/07/2011, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 4/8/2011, è stato implementato il servizio di video sorveglianza con un sistema di registrazione a funzionalità ibrida a supporto della rete informatica dell'Ente, non sufficientemente performante;
- **Che** l'implementazione è stata affidata sempre alla Zucchetti Molise s.r.l. che ha provveduto alla fornitura ed all'installazione di un sistema di registrazione Promelit 4 ingressi video (IP o analogici) – funzionalità ibrida, 1 uscita principale VGA, 1 uscita BNC e 1 Spot Munitor Output 4 ingressi audio + uscita, 2 porte USB, velocità di registrazione 100 Fps – 2 CIF (720X288);
- **Che** a seguito di detta implementazione, il canone mensile del servizio è passato da € 250,00 a € 280,00 mensili;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 51 del 16/08/2012, si è provveduto ad un'ulteriore implementazione del sistema di videosorveglianza comunale, mediante l'installazione, sempre da parte della Zucchetti Molise s.r.l., di n. 2 telecamere AXIS211M Telec. Outdoor sul sito denominato "Aia del Pozzo", al fine di svolgere attività di controllo volta ad accertare l'utilizzo abusivo dell'area come discarica di materiali e sostanze pericolose;
- **Che** il costo dell'implementazione è stata pari ad € 98,00 + Iva mensili per 48 mesi con scadenza 30/9/2016;
- **Che** poiché l'implementazione è parte integrante del sistema di video sorveglianza esistente e non può essere utilizzato separatamente dall'impianto principale, è stato necessario aggiornare anche la scadenza del contratto principale in essere ai fini di un allineamento generale alle scadenze del 30/09/2016 per un canone di € 326,67 + Iva mensili;
- **Che** la Zucchetti Molise s.r.l. ha diviso i vari settori di attività in vari rami d'azienda trasferendo la competenza dei servizi di cui trattasi alla SPECTRE s.r.l. – Socio Unico It Solutions & Service, con sede a Campobasso in C.da Colle delle Api C.F. E P.I. 01475310700 – C.C.I.A.A. di Campobasso R.E.A. n. 111255;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio di Vigilanza n. 45 del 20/10/2016, il servizio di assistenza al sistema di videosorveglianza è stato affidato alla Spectre s.r.l. fino al 30/06/2017;
- **Che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 19/05/2017 è stata data apposita direttiva al Responsabile del Servizio Vigilanza per tutti gli atti necessari allo spostamento delle due telecamere del sistema di videosorveglianza installate sull'Aia del Pozzo ed il successivo riposizionamento delle stesse in altre zone del centro urbano;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 22 del 06/06/2017, è stato affidato alla Spectre s.r.l. l'incarico per lo spostamento delle due telecamere installate sull'Aia del Pozzo ed il riposizionamento delle stesse in

Piazza Venezia ed in Via Dell'Emigrante, con spostamento del ponte radio e riprogrammazione access point, per il prezzo di € 540,00 oltre Iva;

- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 37/2017, il servizio di cui trattasi è stato prorogato di un anno, senza soluzione di continuità, per lo stesso prezzo ed alle stesse condizioni del contratto in essere;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 39/2018, il servizio di cui trattasi è stato prorogato di un anno, senza soluzione di continuità, per lo stesso prezzo ed alle stesse condizioni del contratto in essere;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 32/2019, il servizio di cui trattasi è stato prorogato di un anno, senza soluzione di continuità, per lo stesso prezzo ed alle stesse condizioni del contratto in essere;
- **Che** con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 53/2020, il servizio di cui trattasi è stato prorogato di un anno, senza soluzione di continuità, per lo stesso prezzo ed alle stesse condizioni del contratto in essere;

-

CONSIDERATO che l'incarico per il noleggio del sistema di video sorveglianza, manutenzione, assistenza hardware e software è scaduto in data 30/09/2020;

VISTA la nota trasmessa dalla PA Digitale Adriatica s.r.l. con sede in C.da Colle delle Api a Campobasso C.F. e P. I. n. 01647100708, datata 15/10/2021 ed acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/10/2021 con il prot. n. 4637, con la quale è stato comunicato:

- che la Spectre s.r.l., con l'obiettivo di riorganizzare e potenziare il gruppo di lavoro impegnato nel supporto tecnico agli Enti Comunali, ha ceduto alla P.A. Digitale Adriatica s.r.l. l'attività di assistenza al sistema di videosorveglianza;
- che la nuova società è in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria fissati dall'art. 83 del D.L.gs. 50/16;
- che, in virtù di tale conferimento, nessuna modifica sarà apportata nelle procedure sino ad oggi adottate;
- che la PA Digitale Adriatica s.r.l. è disponibile a proseguire il servizio precedentemente svolto dalla Spectre s.r.l., alle stesse condizioni ed allo stesso prezzo;
- che i tecnici Spectre sono confluiti nella nuova struttura e continueranno a seguire puntualmente l'Ente;

- VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2014;

- VISTO l'art. 11 del predetto Regolamento che individua i servizi affidabili in economia ;
- VISTO il comma 1, lett. o) dell'art. 11 del Regolamento che indica tra i servizi affidabili in economia "noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, telematici, elettronici e meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati";
- VISTO l'art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo IVA esclusa di importo inferiore ad € 40.000,00;
- VISTO l'art. 13 del Regolamento che disciplina l'acquisto di servizi in economia in materia autonoma, facendo riferimento alle convenzioni CONSIP, escludendo dalla disciplina i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP SpA e nei bandi di gara pubblicati dalla CONSIP SpA. e **l'esecuzione di servizi speciali , intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate;**
- VISTO l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che "I contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";
- PRESO ATTO:

- che l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano il parametro prezzo – qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- che l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 26 della legge n. 488/1999 pone, peraltro, una specifica deroga a favore delle amministrazioni locali di più modeste dimensioni, prevedendo che: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";
- VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296, che dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11, comma 5, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4/4/2002, n. 101;
- VISTO il comma 502 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 prevede la soglia minima di 1000,00 euro per l'obbligo di acquisto di beni e servizi facendo ricorso al mercato elettronico;
- VISTO l'art. 23, comma 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- VISTO il comma 501 dell'art. 1, della legge di 28/12/2015 n. 208, che, modificando l'art. 23-ter, comma 3, del Decreto Legge 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11/8/2014, n. 114, stabilisce che anche i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;
- VISTO l'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, che modificando ulteriormente l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed al di sotto della soglia comunitaria, le amministrazioni statali centrali e periferiche dello stato sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

VISTO l'art. 36, comma 2 lett.a), del Codice Appalti che prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture, in caso di importi inferiori a 40.000,00 euro o per i lavori in amministrazione diretta, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salvo la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

VISTO l'art. 40 del Codice Appalti che stabilisce l'obbligo, a partire dal 18 ottobre 2018, delle procedure elettroniche nelle gare di appalto per le Amministrazioni aggiudicatrici;

VISTO l'art. 52 del Codice Appalti che stabilisce le ipotesi derogatorie per ricorrere all'uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle gare di appalto;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30/10/2018, con il quale è stato chiarito che per gli acquisti infra 1.000 euro, permane la possibilità di procedere senza acquisizione di comunicazioni telematiche;

PRESO ATTO che, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 130, della legge di Bilancio 2019, l'obbligo di utilizzare le comunicazioni elettroniche di cui all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, può non applicarsi negli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'Ente si è dotato di una piattaforma di e-procurement ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione della gara;

- ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 4/2020 datato 03/01/2020, prot. n.24/2020 di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell'Area-Unità Organizzativa IV, adottato ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;

- DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare all'incarico;
- ATTESTATA l'insussistenza di motivi di conflitto d'interesse in relazione alle disposizioni degli artt. 6, 7, 13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- RITENUTO il prezzo praticato dalla PA Digitale s.r.l. congruo in relazione alle prestazioni assicurate, tenuto presente che è lo stesso stabilito nel 2016;
- RITENUTO, altresì, che, in ogni caso, affidare il servizio di cui trattasi ad altro soggetto, significherebbe sopportare nuovamente spese di progettazione, installazione, predisposizione, configurazione e formazione, per cui l'azione risulterebbe economicamente non vantaggiosa per l'Ente;
- VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488;
- VISTO l'art. 1, comma 629 lett. b) della legge 25/12/2014, n. 190 (split payment);
- VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010;
- VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- VISTO il nuovo Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO il Regolamento Comunale per l'Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi;
- VISTO il Vigente Statuto Comunale;
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

#### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa;
  - **di affidare per la durata di anni 1, con decorrenza 1/10/2021 (senza soluzione di continuità con il precedente contratto), il servizio di fornitura a noleggio compreso assistenza e manutenzione hardware e software del sistema di videosorveglianza finalizzato alla sicurezza urbana comunale, come di seguito costituito, per il canone mensile pari ad € 326,67 oltre iva, canone annuo € 3.920,04 + Iva 22% € 862,41 totale € 4.782,45, onnicomprensivo, alla Società PA Digitale Adriatica s.r.l. con sede in C.da Colle delle Api a Campobasso C.F. e P. I. n. 01647100708:**
    - 1 – n. 5 telecamere di tipo brandeggiabile destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici connesse in rete da tre centrali di controllo, attive 24 ore su 24 e da un centro di gestione che registra, conserva e cancella dopo il tempo stabilito le immagini registrate;
    - 2 – le telecamere, installate in luoghi pubblici, provvedono ad inviare le immagini visualizzate al centro di gestione che registra le immagini raccolte, conservandole per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente;
    - 3 – il Centro di Gestione è situato nella Città di Campobasso;
    - 4 – gli operatori delle centrali di controllo possono interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini raccolte al momento o gli archivi digitali, per verificare precedenti registrazioni;
    - 5 – il sistema è a circuito chiuso e trasmette le immagini mediante la rete di trasmissione dati del Centro di Gestione, pertanto le immagini sono inaccessibili da qualunque apparecchiatura in rete non abilitata all'accesso, essendo esclusa la interconnessione con altri sistemi, nonché l'accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori;

- 6 – le immagini vengono registrate su un server accessibile solamente da personale autorizzato e l'accesso alle immagini è possibile solamente con chiave personale;
- 7 – il sistema consente all'operatore dotato di necessaria autorizzazione e chiave di accesso, la visione in tempo reale delle immagini e, limitatamente al responsabile dell'impianto, l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su analogo supporto;
- 8 – il sistema è gestito con una definizione delle procedure e nel pieno rispetto delle norme relative alla tutela della privacy;
- 9 – il titolare del trattamento dati per il Comune è il Responsabile della Polizia Municipale, mentre per la Società fornitrice del servizio è il Legale Rappresentante;
- 10 – i titolari si avvalgono di apposita struttura per la registrazione e la conservazione elettronica delle informazioni, nonché per la gestione del sistema, tenuto conto che il Comune rimane titolare dell'investimento sostenuto;
- 11 – le telecamere possono essere utilizzate per monitorare in diretta le aree di pertinenza o possono essere utilizzate per recuperare immagini già registrate nei 7 giorni precedenti e che in entrambi i casi, l'accesso alle centrali di controllo ed ai dati raccolti è consentito esclusivamente ai responsabili del trattamento dei dati, del Responsabile della Polizia Municipale, della Questura e dei Carabinieri;
- 12 - le procedure per l'accesso alle immagini registrate possono essere attivate sulla base di denunce da parte dei cittadini di atti criminosi, sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli organi di Polizia e sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di polizia nel visionare le immagini trasmesse in diretta dalle telecamere o nell'esercizio delle proprie funzioni;
- 13 sistema di registrazione a funzionalità ibrida a supporto della rete informatica dell'Ente, tipo Promelit 4 ingressi video (IP o analogici) – funzionalità ibrida, 1 uscita principale VGA, 1 uscita BNC e 1 Spot Monitor Output 4 ingressi audio + uscita, 2 porte USB, velocità di registrazione 100 Fps – 2 CIF (720X288);
- Nel servizio è compresa una giornata di formazione/educazione presso la sede del Comune;
- **Di impegnare a tal fine la somma di € 1.195,62 sul bilancio di previsione 2021 e la somma di € 3.586,83 sul bilancio di previsione 2022, con imputazione al seguente missione di spesa:**

- 03.01.01.103 cap. n. 5438 – canone per l'impianto di videosorveglianza;

- **di dare atto che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;**

**di dare atto, altresì, che il responsabile del presente procedimento è Bernardo Cetrone Responsabile dell'Area – Posizione Organizzativa IV – e-mail pm.longano.it P.E.C. comune.longano.it , tel. 0865-57135 – fax 0865-57113;**

- **di pubblicare la presente all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni;**

- **di pubblicare, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, Sezione**

**Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.**

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

**SERVIZI FINANZIARI:**

In relazione al disposto di cui all'art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Longano lì 18-10-2021

**IL RESPONSABILE**  
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**  
F.TO CETRONE BERNARDO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Longano lì 18-10-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
CETRONE BERNARDO